



Associazione
Professionale
Insegnanti Yoga
Italia

STATUTO ASSOYOGA ITALIA

Titolo primo - NORME GENERALI

ART. 1 – Costituzione, denominazione, sede e logo

1 - In data 27.02.2019 è stata costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss cod. civ. la Associazione denominata **ASSOYOGA ITALIA** - in seguito per brevità in forma contratta, **ASYI** - che ha durata illimitata e non ha scopo di lucro; durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

2 - L'Associazione è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque, in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

3 - L'Associazione ha sede legale in Roma (00195), Via della Giuliana n. 83 - a e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all'Estero. Il trasferimento della sede legale in altra città deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria.

4 - **ASSOYOGA ITALIA** è proprietaria del simbolo allegato al presente statuto come parte integrante alla lettera "A" che ne contraddistingue l'attività e delle sue eventuali successive elaborazioni del quale hanno diritto a fare uso gratuitamente tutti gli associati quali effettivi finché permane il vincolo associativo e secondo le modalità stabilite dai regolamenti interni

5 - Potrà, previa deliberazione assembleare assunta con maggioranza semplice, richiedere il riconoscimento come associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 c.c.



ART. 2 - Scopi e attività

1 - L'Associazione riunisce, rappresenta e tutela, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva, tutti coloro i quali esercitano la professione di "Insegnanti di Yoga" intesi come quei soggetti in grado di insegnare la disciplina dello Yoga nel solco delle tradizioni indiane classiche.

2 - L'Associazione ha il precipuo scopo di:

- a) promuovere, tutelare, vigilare e favorire le attività degli insegnanti di yoga;
- b) operare per la massima qualificazione professionale e tecnica dei suoi iscritti, promuovendo anche la certificazione di qualità delle prestazioni professionali;
- c) garantire il rispetto da parte degli iscritti delle regole deontologiche sancite in un apposito Codice di condotta in ossequio a quanto disposto dalla Legge 14 gennaio 2013, n. 4 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2013, n. 22)
- d) svolgere attività di studio e ricerca e promuovere, anche attraverso specifiche iniziative, la formazione, la specializzazione, l'aggiornamento e la formazione permanente dei propri associati nonché di quanti desiderino perfezionare le proprie competenze;
- e) promuovere e valorizzare l'identificazione specifica delle attività professionali degli insegnanti di yoga anche attraverso il riconoscimento pubblico della professione e dell'Associazione nonché con la disciplina delle condizioni di esercizio delle attività professionali di insegnanti di yoga e l'impegno degli iscritti all'associazione nella sua applicazione;
- f) promuovere programmi utili ad elevare e ad approfondire la conoscenza delle attività professionali di insegnanti di yoga sul piano culturale, etico e tecnico nel contesto socio-economico e nel rispetto della tutela dell'ambiente e dell'ecologia;
- g) rappresentare gli iscritti nell'analisi, discussione e soluzione di tutti gli aspetti che attengono l'esercizio, la regolazione e lo sviluppo delle attività professionali di insegnanti di yoga nei loro vari settori di specializzazione, intraprendendo ogni opportuna azione di rappresentanza degli interessi rappresentati presso il processo decisionale pubblico ed altre autorità, enti ed organismi che siano preposti a indicare regole di comportamento professionale riferite alle attività di insegnanti di yoga;

- h) rappresentare gli insegnanti di yoga italiani presso gli enti decisionali e autorità governative preposte al riconoscimento della figura dell'insegnante yoga in Italia e presso il Governo Indiano
- i) tutelare i diritti e gli interessi professionali ed economici degli iscritti ed intervenire perché siano osservati dagli iscritti i rispettivi doveri, e, nel contempo, fare azione di conciliazione nelle controversie inerenti l'attività professionale attraverso i competenti organi associativi;
- j) rappresentare presso organismi, istituzioni ed enti gli iscritti per garantire la tutela delle attività professionali, degli interessi dei datori di lavoro e dei committenti in tutte le sedi opportune;
- k) operare per l'osservanza di accordi e convenzioni che attengano l'esercizio delle attività professionali di insegnanti di yoga, in tutte le sedi nazionali e internazionali, ovunque e comunque richiesto;

Titolo II - ISCRIZIONI E REQUISITI

Articolo 3 – Soci

1 - Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare una domanda di ammissione in cui dichiarino di attenersi al presente statuto e osservarne i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Tutti i soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione,

2 - I requisiti minimi qualificanti per l'ammissione all'Associazione sono:

- a) essere cittadino italiano o di uno dei Paesi dell'Unione Europea o avere un domicilio fiscale in Italia;
- b) avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
- c) aver conseguito un diploma di maturità/licenza di scuola secondaria di primo grado o essere in possesso del provvedimento di riconoscimento o di equiparazione previsto dalla normativa vigente in caso di conseguimento del titolo all'estero;
- d) essere in possesso dei titoli o delle esperienze qualificanti per lo svolgimento della professione di insegnanti di yoga secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Direttivo ed adottati dal Comitato Tecnico Scientifico;
- e) esercitare o voler esercitare la professione di insegnanti di yoga;

3 - In funzione dei requisiti posseduti al momento della presentazione della domanda di ammissione i soci sono inseriti in tre distinti elenchi:

A) Soci Effettivi

B) Soci Ordinari

C) Soci Sostenitori

4 - Sono "soci effettivi" le persone fisiche che esercitano o intendono esercitare la professione di insegnante di yoga così come definita dall'art.2 del presente Statuto e che hanno superato le procedure di valutazione per titoli ed esperienza sulla base di quanto previsto dai regolamenti della associazione. Possono essere tali le persone fisiche in possesso di elevate competenze professionali nel campo dell'insegnamento dello Yoga. Tali competenze dovranno essere garantite da un numero di crediti formativi ed esperienziali valutati sulla base di quanto previsto dai regolamenti della associazione e daranno titolo all'associato di avvalersi per la loro attività del logo della associazione. La permanenza nell'elenco dei "Soci Effettivi" richiede che il socio svolga periodicamente attività di aggiornamento professionale organizzata o riconosciuta da **ASSOYOGA ITALIA** tale da garantire le competenze necessarie per esercitare la professione di insegnante di yoga. I "Soci Effettivi" che non partecipano alle attività di aggiornamento professionale nei termini e nei tempi indicati dai Regolamenti della associazione verranno automaticamente inseriti nell' elenco dei "Soci Ordinari"

5 - Sono soci ordinari le persone fisiche che intendono esercitare la professione di insegnante di yoga ma che non hanno ancora completato l'iter di formazione e/o che non posseggono ancora i titoli previsti dai regolamenti della associazione per il loro riconoscimento come insegnanti

6 - Sono "Soci Sostenitori" le persone fisiche e gli enti pubblici e privati che desiderano esprimere adesione e sostegno al perseguimento degli scopi di diffusione dello Yoga. indicati nell'art. 2 dello Statuto. I Soci Sostenitori provvedono a tal fine al versamento di una quota annuale a sostegno delle attività associative nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo. Le modalità che regolano l'ammissione dei Soci Sostenitori vengono determinate con apposito regolamento da parte del Consiglio Direttivo

7 - La distinzione tra soci effettivi, soci ordinari e soci sostenitori è posta per fini esclusivamente interni all'Associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti i soci hanno infatti eguali diritti ed il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti i soci e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

8 - Il numero degli Associati è illimitato e viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

ART. 4 - Obblighi e diritti

1 - I soci sono tenuti ad osservare lo Statuto, il codice deontologico e i regolamenti associativi deliberati e le decisioni assunte degli organi dell'Associazione.

2 - Gli iscritti devono annualmente confermare la loro adesione all'associazione mediante il pagamento della quota associativa nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

3 - Hanno diritto a:

- partecipare alle Assemblee dei soci;
- partecipare a tutte le attività promosse, organizzate e realizzate dalla associazione in ogni suo ambito, secondo gli specifici regolamenti.
- i soci effettivi potranno utilizzare nell'ambito della propria attività di insegnanti di yoga il logo della associazione

ART. 5 - Requisiti

1 - Tutte le cariche nell'ambito dell'Ente sono onorifiche e gratuite, ad eccezione di quelle del Presidente e del Revisore dei Conti Unico; l'ammontare delle relative indennità di carica e di funzione sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

2 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito secondo quanto previsto dai successivi articoli relativi alle Assemblee.

3 - L'elettorato passivo spetta solamente a coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;
- c) essere in regola col versamento della quota associativa dell'anno in corso.

4 - La mancanza iniziale, accertata dopo l'elezione, o il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui al presente articolo, comporta l'immediata decadenza della carica.

ORGANI

ART. 6 - Elencazione

Sono organi di **ASSOYOGA ITALIA**

1. L'Assemblea dei Soci
2. Il Consiglio Direttivo
3. Il Presidente
4. Il Revisore dei Conti Unico
5. Il Collegio dei Probiviri

ART. 7 - Durata delle cariche

- 1 - Gli organi dell'Associazione ed i loro componenti eletti dall'Assemblea dei Soci durano in carica quattro anni, salvo i casi di decadenza anticipata. I componenti possono essere rieletti
- 2 - Le nomine di secondo grado, gli incarichi fiduciari e le deleghe di ogni tipo sono revocabili in qualsiasi momento da parte dell'organo che li ha conferiti.

ART. 8 - Convocazione

- 1 - L'Assemblea dei Soci è sovrana, si riunisce ogni anno per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, nonché in sessione elettiva ogni quattro anni ed ha poteri deliberativi; è convocata dal Presidente a mezzo di avviso scritto che deve essere inviato a tutti gli aventi diritto e deve contenere il luogo e la data di svolgimento e l'ordine dei lavori.
- 2 - La convocazione deve avvenire a mezzo avviso trasmesso via posta elettronica e collocazione della convocazione nella home page del sito istituzionale almeno 15 giorni prima della data fissata.

Art. 9 - Assemblea Straordinaria

- 1 - L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata dal Presidente su richiesta di almeno quattro quinti dei componenti il Consiglio Direttivo o della metà più uno dei soci.
- 2 - L'Assemblea Straordinaria è altresì convocata dal Vice Presidente quando siano trascorsi 120 giorni senza che la vacanza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione siano cessati nei termini previsti dall'articolo 18 comma 2.
- 3 - La convocazione deve essere effettuata entro 60 giorni successivi alla richiesta e celebrarsi nei successivi 30; l'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche in concomitanza dell'Assemblea ordinaria.

ART. 10 - Composizione

1 - All'Assemblea ordinaria e a quella straordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci che possono esercitare il diritto di voto se nel momento della riunione risultano in regola col versamento della quota associativa dell'anno in corso.

2 - Ogni socio ha diritto di essere rappresentato in Assemblea con una delega scritta da un altro socio. Ogni socio presente all'Assemblea Generale Ordinaria può rappresentare con delega scritta non più di due soci.

3 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio i membri del consiglio direttivo non partecipano alla votazione

4 - Partecipano di diritto alle assemblee il Revisore dei Conti Unico, i membri del Collegio dei Probiviri, i Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, i Delegati Periferici - laddove nominati..

ART. 11 - Funzioni

1 - L'Assemblea dei Soci elegge:

- a) il Presidente;
- b) i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) il Revisore dei Conti Unico;
- d) il Collegio dei Probiviri;

2 - L'Assemblea elettiva approva la relazione sull'attività sociale presentata dal Presidente e delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

3 - L'Assemblea annuale approva il bilancio preventivo e quello consuntivo con allegate le relazioni del Revisore dei Conti Unico.

4 - L'Assemblea Straordinaria delibera sulle proposte di modifica allo Statuto; sullo scioglimento dell'Ente e sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

5 - Tutte le delibere approvate vengono trasmesse agli associati via posta elettronica o pubblicate sul sito internet istituzionale.

ART. 12 - Costituzione e deliberazioni

1 - L'Assemblea dei Soci è costituita validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto a voto, e in seconda convocazione, trascorsa almeno un'ora dalla prima qualunque sia il numero degli intervenuti.

2 - Tutte le deliberazioni assembleari, ad eccezione della proposta di scioglimento, da deliberarsi con la maggioranza prevista dall'art. 26 del presente Statuto, devono essere adottate a maggioranza

dei voti presenti in Assemblea, ai sensi dell'art. 21 del Codice Civile; per le modifiche allo Statuto occorre una maggioranza deliberativa dei 2/3 dei voti presenti in Assemblea.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 13 – Composizione

1 - Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 4 fino ad un massimo di 12 componenti eletti dall'Assemblea dei Soci; tra questi il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione successiva allo svolgimento dell'Assemblea dei Soci, elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice Presidente, il consigliere con funzioni di tesoriere ed il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico.

2 - Alle sue riunioni partecipano senza diritto di voto il Revisore dei Conti Unico

3 - Le sue riunioni sono presiedute dal Presidente - o in caso di impossibilità dal Vice Presidente e sono valide alla presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'Assemblea dei Soci che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra Assemblee sociali e/o in caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha facoltà di procedere, per cooptazione, alla integrazione del Consiglio stesso fino al limite statutario.

ART. 14 - Funzioni, convocazione e deliberazioni

1 - Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti funzioni:

- a) persegue gli scopi indicati all'art. 2 del presente Statuto ed attua gli indirizzi determinati dall'Assemblea dei Soci;
- b) elegge a maggioranza qualificata tra i propri componenti il Vice Presidente, il consigliere con funzioni di tesoriere ed il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico;
- c) convoca le assemblee e provvede alla nomina della Commissione Verifica Poteri, i cui componenti non possono essere candidati alle cariche sociali qualora quest'ultima sia operante per un'Assemblea elettiva;
- d) modifica la sede legale e delibera l'apertura di sedi secondarie;
- e) assegna ai suoi componenti le eventuali deleghe operative;
- f) delibera in merito alle richieste di iscrizione ed alla esclusione dei soci;
- g) applica i deliberati espressi dall'Assemblea dei Soci;
- h) delibera eventuali incarichi lavorativi determinandone mansioni, inquadramento e compenso;

- i) nomina, su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico i componenti il Comitato Tecnico Scientifico;
- j) emana e modifica i regolamenti;
- k) delibera le quote annuali di iscrizione di ogni categoria di soci, determinandone l'ammontare per ciascun esercizio;
- l) predispone le bozze di bilanci preventivi e consuntivi da portare all'esame della assemblea dei soci;
- m) delibera sulle richieste di iscrizione nell'elenco dei Soci Sostenitori – persone giuridiche, imprese o enti, fondazione ed associazioni;
- n) attribuisce deleghe di competenza su temi specifici a membri del Consiglio Direttivo, nonché a singoli iscritti;

ART. 15 - Convocazione, costituzione e deliberazioni

1 - Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza o impedimento del Vice Presidente, o su richiesta di almeno tre consiglieri, mediante avviso contenente la data, il luogo, l'ora della riunione e l'ordine del giorno comunicato con qualsiasi mezzo anche informatico almeno tre giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, un giorno prima.

2 - Anche in mancanza di formale convocazione il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo stesso e nessuno di essi si opponga alla trattazione degli argomenti per i quali non si ritenga sufficientemente informato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per audio/videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione e votazione degli argomenti oggetto di discussione; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente

4 - Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono valide ed esecutive se prese a maggioranza di voti dei membri presenti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in tale riunione, sarà decisivo.

5 - Delle deliberazioni del Consiglio verrà redatto dal Segretario processo verbale che, dopo essere stato sottoposto all'approvazione del primo Consiglio utile, è inserito nell'apposito libro e firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci, nonché dal Segretario.

6 - I Consiglieri che siano rimasti assenti non giustificati per più di tre sedute anche non consecutive del Consiglio o che comunque abbiano dimostrato grave negligenza nello svolgimento del loro incarico, potranno, su proposta del Presidente o del Vice Presidente e con delibera consiliare adottata a maggioranza dei due terzi dei presenti, essere dichiarati decaduti dalla carica.

PRESIDENTE

Articolo 16

1 - Il Presidente viene eletto dall'Assemblea Ordinaria dei soci ed è il rappresentante legale nei confronti dei soci e di terze parti. In quanto tale detiene la firma sociale e assicura lo svolgimento delle attività di rappresentanza istituzionale di competenza.

2 - Le modalità di elezione del Presidente nell'Assemblea Generale Ordinaria nonché dei membri del Consiglio Direttivo sono stabilite nel regolamento della associazione

3 - Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo, può delegare le sue funzioni di rappresentanza istituzionale, in tutto o in parte, con delega scritta al Vice Presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – PRESIDENTE ONORARIO

1 - È facoltà del Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, di nominare un Presidente Onorario individuato tra personalità di elevato valore morale che possa svolgere un ruolo di alto patronato. Il Presidente Onorario è figura altamente rappresentativa, non ha ruoli operativi se non quello di rappresentanza nei rapporti con istituzioni internazionali nell'ambito dello yoga o governative.

IL VICE PRESIDENTE

ART 18 - Elezioni e funzioni

1 - E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti ed ha il compito di svolgere le funzioni che il presente Statuto assegna al Presidente nei casi di vacanza o impedimento temporaneo per un termine non superiore ai 120 giorni.

2 - Nel caso in cui il termine di cui sopra sia trascorso senza che la vacanza o l'impedimento del Presidente dell'Associazione siano cessati, il Vice Presidente provvede a convocare entro 60 giorni l'Assemblea dei Soci Straordinaria che dovrà essere celebrata nei successivi 30.

3 - Il Vice Presidente inoltre:

- coadiuva il Presidente nell'esercizio delle funzioni di rappresentanza, di pubbliche relazioni e di promozione dell'attività associativa;
- coadiuva il Presidente nella scelta dei delegati periferici da nominare.

REVISORE DEI CONTI UNICO

ART. 19 – Elezione e funzioni

1 - Il Revisore dei Conti Unico è eletto dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non soci, esercita il controllo di legittimità sulla gestione amministrativa e sull'osservanza delle leggi e dello statuto secondo quanto previsto dall'art. 2403 del Codice Civile secondo i poteri previsti dalle disposizioni del Codice Civile.

2 - Deve essere iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti o all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

3 - Il Revisore dei Conti Unico riferisce annualmente all'Assemblea dei Soci in merito alla gestione amministrativa dell'Ente.

4 - Il Revisore dei Conti Unico non può ad alcun titolo ricoprire altre cariche o assumere incarichi all'interno dell'Associazione.

5 - Partecipa, senza diritto di voto, alle Assemblee dei Soci e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

6 - Il Revisore dei Conti Unico non viene meno in caso di decadenza degli altri organi.

7 - Per quanto non espressamente previsto in Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ART. 20 – Elezione e funzioni

1 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci, anche tra i non soci; ha competenza in ordine alle infrazioni delle norme statutarie e regolamentari e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, giudica secondo giustizia ed equità, nel rispetto della legislazione vigente, delle norme dell'ordinamento, del presente Statuto, assicurando il diritto di

difesa e con l'obbligo di comunicazione scritta degli addebiti. Le sue decisioni devono essere motivate e sono inoppugnabili.

2 - Deve giudicare entro 30 giorni dal ricevimento della notizia di presunto illecito e per una sola volta può posporre la decisione per supplemento di istruttoria, fino ad un termine massimo di 60 giorni. Può disporre la sospensione cautelativa dell'incolpato dall'attività dell'Associazione, in pendenza di un procedimento disciplinare, per un periodo non superiore a 60 giorni. Le sue decisioni sono pubblicate sul sito istituzionale.

3 - I membri del Collegio dei Probiviri non possono ad alcun titolo rivestire altre cariche od assumere incarichi dall'Associazione.

4 - Partecipano senza diritto di voto all'Assemblea dei Soci.

5 - I membri del Collegio dei Probiviri non decadono in caso di decadenza anticipata degli altri organi dell'Associazione.

ALTRE STRUTTURE

ART. 21 - Il Comitato Tecnico Scientifico

1 - Il Comitato Tecnico Scientifico (in forma contratta CTS) è composto da un Presidente nominato dal Consiglio direttivo tra i propri membri e da un numero di componenti variabile da 2 a 10 nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente del Comitato Tecnico Scientifico, rappresentativi delle competenze che l'Associazione intende valorizzare e raggruppare.

2 - In attuazione ed ai fini di quanto disposto dal presente Statuto il CTS svolge le seguenti funzioni:

- a) valuta le domande presentate per l'iscrizione dei Soci negli elenchi indicati nell'art. 3 del presente statuto;
- b) verifica il permanere dei requisiti professionali dei soci;
- c) valuta e definisce i programmi della Formazione professionale e della Formazione continua dei soci;

3 - Nello svolgimento delle proprie funzioni il CTS opera sulla base del Regolamento di verifica e aggiornamento professionale emanato dal Consiglio Direttivo.

4 - Il CTS ha, inoltre il compito di svolgere ricerche e studi, nonché di proporre iniziative di coinvolgimento dell'Associazione nei confronti del mondo Scientifico, Accademico, Culturale e Sportivo, in ambito nazionale e internazionale.

5 - Sono inoltre compiti del Comitato tecnico scientifico

- assistere il Consiglio Direttivo nello sviluppo della propria visione strategica, attraverso l'individuazione delle migliori pratiche utili alla definizione del posizionamento atteso per l'Associazione in relazione alle caratteristiche professionali del settore didattico;
- valutare gli scenari di possibile sinergia, alleanza o competizione con altri operatori ed in quest'ambito individuare in particolare opportunità, rischi e criteri per la realizzazione di partnership con altre organizzazioni;
- suggerire forme di raccordo ed integrazione con altre componenti del mondo dello yoga, sulla base della più puntuale identificazione dei loro fabbisogni.
- contribuire all'analisi dei bisogni del settore dell'insegnamento dello yoga, alla valutazione della rispondenza tra le caratteristiche ed i contenuti dell'offerta e quelli della domanda ed alla conseguente individuazione di specifiche iniziative da sviluppare;
- contribuire all'individuazione delle opportunità di arricchimento e miglioramento della formazione continua per i Soci.

Art. 22 – Nomina e funzioni Delegati Periferici

1 - Al fine di promuovere la conoscenza dell'Associazione e potenziarne la presenza e l'attività a livello locale il Presidente, di concerto con il Vice Presidente, può nominare delegati periferici a livello Regionale, Provinciale e delle Città Metropolitane, che si occuperanno di sviluppare le attività associative sui territori di competenza.

PATRIMONIO

ART. 23 - Costituzione

- 1 - Il patrimonio di ASYL..... è costituito, a titolo esemplificativo e non esaustivo :
- a) dai beni dell'Associazione;
 - b) dalle quote sociali;
 - c) dall'eventuale contributo di associazioni, enti pubblici e organizzazioni private;
 - d) da corsi, seminari e congressi
 - e) da eventuali donazioni e lasciti.

2. In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di radiazione dall'Associazione può farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

3 - I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

4 - L'Associazione s'impegna a non distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, né fondi riserva o capitale, durante la vita associativa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

5 - L'Associazione si obbliga a reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 24 - Comunicazione tra ASYI e Soci

I Soci sono tenuti a comunicare alla Segreteria di ASYI l'indirizzo di posta elettronica a cui desiderano ricevere le comunicazioni della associazione, ed ogni successiva variazione, al fine di consentire l'utilizzo di mezzi di comunicazione e convocazione elettronici, restando responsabili di ogni disagio dovuto al mancato o errato adempimento.

Le comunicazioni ai soci da parte di ASYI comprese le convocazioni degli Organi sociali e le comunicazioni personali, avvengono a mezzo di posta elettronica

I Soci possono richiedere, motivando la richiesta e assumendosene i relative costi, di ricevere le comunicazioni in forma cartacea.

ART. 25 - Scioglimento

1 - L'Associazione può essere sciolta solo con deliberazione dell'Assemblea dei Soci in sessione straordinaria appositamente convocata dal Presidente su richiesta di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto.

2 - Tale Assemblea si considera validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

3 - Per l'approvazione della proposta di scioglimento è necessaria la maggioranza di 4/5 degli aventi diritto a voto.

4 - L'Assemblea Straordinaria, in caso di scioglimento, è obbligata a devolvere il patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190, legge 23/12/1996 n° 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 26 - Esercizio Sociale e Rendiconto



1 - L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto ed un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

3 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

4 - Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 27 - Accesso ai libri sociali

1 - I libri dell'Associazione sono visibili dai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici a spese del richiedente.

INCOMPATIBILITA' E DECADENZE

ART. 28 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1 - Le cariche di Presidente, di Revisore dei Conti Unico e di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito Di ASYI

ART. 29 - Decadenze e reintegrazioni

1 - In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo si ha la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2 - I componenti il Consiglio Direttivo decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte anche non consecutive in un anno solare alle riunioni dell'organo suddetto che viene reintegrato, salvo il caso di cui al comma 1 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.

3 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente decadono tutti i componenti il Consiglio Direttivo e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Revisore dei Conti unico che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al Collegio dei Probiviri spettano, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

4 - Qualora il bilancio consuntivo non venga approvato da parte dell'Assemblea dei Soci, il Presidente dovrà convocare entro 30 giorni dalla mancata approvazione una ulteriore riunione. In caso di mancata approvazione nei termini di cui sopra, il Presidente convoca l'Assemblea Straordinaria per l'elezione degli organi decaduti fatte salve le eccezioni previste dal presente Statuto.

ART. 30 – Decadenza da socio

1 - La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo entro il 30 novembre di ogni anno

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio, nel caso in cui si verifichi uno dei seguenti fatti:

- a) inadempienza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) perdita dei requisiti che hanno determinato l'ammissione a socio;
- c) morosità nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- d) attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- e) azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'Associazione;
- f) quando siano intervenuti motivi che, per la loro gravità, rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

2 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata A. R. o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.

Avverso la delibera di esclusione, il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente. L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 30 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo. Il socio radiato non può essere riproposto.



1 - L'anno sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2 - Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di sei mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto ed un bilancio preventivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci secondo le disposizioni del presente Statuto.

3 - Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

4 - Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività statutariamente previste.

ART. 27 - Accesso ai libri sociali

1 - I libri dell'Associazione sono visibili dai soci che ne facciano motivata istanza; le copie richieste sono fatte dagli uffici a spese del richiedente.

INCOMPATIBILITA' E DECADENZE

ART. 28 - Incompatibilità ed ineleggibilità

1 - Le cariche di Presidente, di Revisore dei Conti Unico e di membro del Collegio dei Probiviri sono incompatibili con qualsiasi altra carica od incarico nell'ambito Di ASYI

ART. 29 - Decadenze e reintegrazioni

1 - In caso di dimissioni contemporanee, e comunque in un arco temporale inferiore a 7 giorni, della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo si ha la decadenza immediata del Presidente, cui spetterà l'ordinaria amministrazione sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria.

2 - I componenti il Consiglio Direttivo decadono quando, senza motivata ragione, sono assenti per tre volte anche non consecutive in un anno solare alle riunioni dell'organo suddetto che viene reintegrato, salvo il caso di cui al comma 1 del presente articolo, alla prima Assemblea utile.

3 - In caso di dimissioni o comunque nell'ipotesi che venga meno il Presidente decadono tutti i componenti il Consiglio Direttivo e dovranno essere indette nuove elezioni da parte del Revisore dei Conti unico che provvederà, nel termine di 60 giorni a convocare l'Assemblea Straordinaria che dovrà essere celebrata entro i successivi 30 giorni; al Collegio dei Probiviri spettano, sino alla celebrazione dell'Assemblea, le funzioni relative all'ordinaria amministrazione attribuite al Presidente.

3 - Al socio decaduto non spetta alcun rimborso della quota associativa sia dell'anno in corso che di eventuali anni precedenti. La perdita della qualifica di socio determina l'immediata decadenza da qualsiasi carica.

MODIFICHE ED ATTUAZIONE DELLO STATUTO

ART. 31 - Modalità per le modifiche

- 1 - Il presente Statuto può essere modificato solo da un'Assemblea Straordinaria appositamente convocata.
- 2 - Le proposte di modifica devono essere presentate al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli aventi diritto a voto, ovvero dai due terzi del Consiglio Direttivo, ovvero dal Presidente.
- 3 - Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, manda al Presidente per la convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci che deve essere effettuata entro trenta giorni e che deve tenersi entro i successivi sessanta giorni.
- 4 - Il Presidente nel convocare l'Assemblea Straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.
- 5 - L'Assemblea è validamente costituita così come previsto dal presente statuto e per l'approvazione delle proposte suddette occorrono i due terzi dei voti presenti in Assemblea.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 32 - Rinuncia ad adire Autorità esterne

- 1 - I provvedimenti adottati dagli organi dell'Associazione hanno piena efficacia nell'ordinamento sociale e nei confronti di tutti i soci.
- 2 - I soci per la risoluzione di ogni controversia di qualsivoglia natura comunque connessa all'attività da loro svolta nell'ambito di ASSOYOGA Italia si impegnano a non adire Autorità esterne all'Associazione e di affidare la controversia alla competenza del Collegio dei Probiviri che agirà da amichevole compositore.
- 3 - Su istanza dell'interessato il Presidente, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe al predetto principio, motivando l'eventuale diniego alla richiesta deroga; qualora entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza il Presidente non comunichi all'interessato la propria decisione, la richiesta si considererà accolta.
- 4 - In caso di inosservanza delle precedenti disposizioni il socio sarà sottoposto a sanzione disciplinare.

Il Presidente

Luca Roru

Il Segretario

Maria Laura La Rose



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DELLA SPEZIA

REGISTRATO IL 05-03-2019

N. 608 SERIE 3

VERSATI € 200,00

IL DIRETTORE

per il Direttore Provinciale
Luca MONTABBO

Il Funzionario Delegato alla Firma